

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Costituzione della rete

Art. 4 - Attività di prevenzione

Art. 5 - Sostegno e soccorso alle vittime della violenza

Art. 6 - Centri antiviolenza

Art. 7 - Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL

Art. 8 - Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

Art. 9 - Formazione

Art. 10 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Copertura finanziaria e aggiornamento degli strumenti di programmazione

Art. 1
Principi

1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Art. 2
Finalità

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza.

Art. 3
Costituzione della rete

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità.

2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale.

3. La Regione adotta linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla l.r. 41/2005 e promuove intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete.

4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete anche al fine della definizione di progetti integrati da presentare ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

5. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete.

Art. 4
Attività di prevenzione

1. La Regione sostiene, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all'articolo 3, comma 1, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. La Regione promuove e sostiene progetti anti-violenza, presentati secondo le modalità ed i criteri

definiti nel piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005.

3. I progetti di cui al comma 2 sono proposti, anche di concerto tra loro, da:

- a) enti locali singoli o associati;
- b) associazioni iscritte all'albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza, come definita all'articolo 1.

Art. 5

Sostegno e soccorso alle vittime della violenza

1. La rete di cui all'articolo 3 garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase, presso le strutture ospedaliere o presso le aziende USL, l'intervento dei servizi sociali, l'accoglienza, il sostegno e la protezione presso centri antiviolenza presenti sul territorio o presso case rifugio.

2. Al fine di garantire un'assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati che offrono alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza compreso il reinserimento sociale, lavorativo, abitativo.

Art. 6

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori.

2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, il centro dispone di personale adeguatamente formato sui temi della violenza.

3. I centri antiviolenza forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in particolare:

- a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
- e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla

violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.

4. I centri antiviolenza svolgono le seguenti attività:

- a) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
- b) raccolta di dati relativi all'utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio di cui all'articolo 8.

Art. 7

Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL

1. Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori, assicurano, per quanto di competenza, l'attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona.

2. Il centro di coordinamento:

- a) garantisce l'immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza; l'assistenza richiesta assicura oltre agli interventi per la cura della vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano essere utilmente prodotti come prove della violenza in una eventuale fase giudiziaria;
- b) garantisce la valutazione e l'attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la conseguente presa in carico ai sensi della l.r. 41/2005;
- c) ha l'obbligo di attivare la rete di protezione della vittima di cui all'articolo 3, al fine di assicurare l'immediata predisposizione di azioni e servizi necessari.

Art. 8

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle vittime.

2. La rete di cui all'articolo 3, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, nell'ambito dei progetti sostenuti dalla Regione, garantisce alle vittime della violenza protezione in case rifugio.

3. La rete attiva l'inserimento delle vittime in case

rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale, al fine di assicurare protezione ed anonimato.

4. La rete assicura, inoltre, la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

Art. 9

Formazione

1. La Regione e le province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture.

Art. 10

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

1. All'articolo 40 della l.r. 41/2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4 bis Presso l'osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sulla violenza di genere.

4 ter L'osservatorio regionale sulla violenza di genere realizza il monitoraggio sulla violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

4 quater L'osservatorio regionale sulla violenza di genere si avvale degli osservatori provinciali di cui al comma 3.”.

Art. 11

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell'attività di prevenzione della violenza di genere e di adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di cui all'articolo 2, comma 1.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmen-

te alla commissione consiliare competente la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta ai sensi dell'articolo 40, comma 4 ter della l.r. 41/2005, così come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, integrandola con le seguenti informazioni:

- a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
- b) intese e protocolli di intervento omogenei di cui all'articolo 3, comma 1, promossi e adottati;
- c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati ai sensi dell'articolo 4;
- e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della violenza di genere ed interventi svolti;
- f) interventi formativi promossi di cui all'articolo 9.

3. La relazione indica inoltre gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all'andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza di cui all'articolo 1 ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire:

- a) la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto del valore della relazione tra i sessi, dell'identità sessuale, religiosa e culturale, della non violenza come metodo di convivenza civile;
- b) il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone vittime della violenza.

Art. 12

Copertura finanziaria e aggiornamento degli strumenti di programmazione

1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata con le risorse stanziare e disponibili relative all'attuazione della l.r. 38/2001, della deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 (Piano sanitario regionale 2005-2007), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), della deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113 (Piano integrato sociale regionale), della l.r. 41/2005.

2. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari all'adeguamento dei vigenti strumenti di programmazione al fine di renderli coerenti con le previsioni della presente legge anche per l'individuazione delle risorse di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 16 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.11.2007.

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2007, n. 60

Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Condizioni per il prelievo in deroga dello storno

Art. 3 - Modalità del prelievo in deroga dello storno

Art. 4 - Tempi del prelievo in deroga

Art. 5 - Divieti

Art. 6 - Controlli

Art. 7 - Sospensione del prelievo

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Art. 2

Condizioni per il prelievo in deroga dello storno

1. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le moda-

lità di cui all'articolo 3 e nei periodi indicati all'articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

Art. 3

Modalità del prelievo in deroga dello storno

1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria con i mezzi di cui all'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento.

3. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

Art. 4

Tempi del prelievo in deroga

1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

Art. 5
Divieti

1. E' vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

Art. 6
Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti ed alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.

3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al